



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 44

Pubblicato sul sito *[www.agcm.it](http://www.agcm.it)*  
il 19 novembre 2012



## SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
<b>A442 – ASSOFORT/ADR-SERVIZI AEROPORTUALI</b>	
<i>Provvedimento n. 24007</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	7
<b>C11802 - OVIESSE/RAMO DI AZIENDA DI UNICOMM (DOGAL-EMISFERO)</b>	
<i>Provvedimento n. 24034</i>	7
<b>C11803 - HERAMBIENTE/ENERGONUT</b>	
<i>Provvedimento n. 24035</i>	10
<b>C11805 - DI PER DI/5 RAMI DI AZIENDA DI COOP ADRIATICA</b>	
<i>Provvedimento n. 24036</i>	13
SEPARAZIONI SOCIETARIE	16
<b>SP136 - SAREMAR - SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA/ROTTE CIVITAVECCHIA - GOLFO ARANCI E VADO LIGURE - PORTO TORRES</b>	
<i>Provvedimento n. 24033</i>	16
ATTIVITA' DI SEGNALEZIONE E CONSULTIVA	27
<b>AS991 – AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI</b>	27
<b>AS992 - MECCANISMI DI PROMOZIONE PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ED ASSIMILATE</b>	31
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	33
<b>IP151 - APPLE-PRODOTTI IN GARANZIA</b>	
<i>Provvedimento n. 24025</i>	33
<b>PS8071 – CRAZYSTOREBAY-VENDITA ON LINE</b>	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	35
VARIE	36
<b>COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ</b>	



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A442 – ASSOFORT/ADR-SERVIZI AEROPORTUALI**

*Provvedimento n. 24007*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la propria delibera del 26 aprile 2012, con la quale è stata avviata un'istruttoria nei confronti della società Aeroporti di Roma S.p.A. ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell'articolo 3 della medesima legge nel mercato della messa a disposizione di beni e spazi di uso comune e/o esclusivo necessari per lo svolgimento di servizi commerciali all'interno dell'aeroporto di Roma-Fiumicino con l'imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose nei confronti di soggetti svolgenti attività di autonoleggio senza conducente;

VISTA la “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 17 settembre 2012, con la quale la società Aeroporti di Roma S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito “*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*”, consistenti, in sintesi:

- nella rinuncia a chiedere direttamente alla società Hertz Italiana S.p.A. il pagamento delle *royalties* previste nella convenzione per la subconcessione di beni demaniali presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino stipulata con la medesima società in data 11 aprile 2011 anche per le attività di autonoleggio svolte sino ad oggi mediante un mandatario con il marchio “Advantage Rent a Car”;
- nella disponibilità ad affidare in subconcessione delle aree demaniali localizzate all'interno del sedime dell'aeroporto di Roma-Fiumicino (c.d. stalli di fermata) destinate alla fermata/sosta di navette per il trasporto dei clienti di eventuali soggetti interessati a svolgere attività di autonoleggio senza conducente al di fuori del sedime aeroportuale (c.d. autonoleggiatori *low cost*), munendole di apposita segnaletica. Sotto il profilo operativo, al fine di consentire l'utilizzazione degli stalli da parte del maggior numero di operatori interessati, gli impegni prevedono che la fermata e/o sosta delle navette venga limitata al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di carico/scarico dei passeggeri e relativi bagagli. Sotto il profilo economico, per la subconcessione di tali aree la società Aeroporti di Roma S.p.A. si riserva il diritto di richiedere un equo corrispettivo, richiamando in proposito quanto previsto dall'art. 17 della Convenzione n. 2820/1974 e proponendo un modello di determinazione del corrispettivo comprendente un canone

fisso e un importo variabile, così come meglio indicato negli impegni allegati al presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalla società Aeroporti di Roma S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi;

#### DELIBERA

a) di pubblicare in data 5 novembre 2012 sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90 e sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalla società Aeroporti di Roma S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla società Aeroporti di Roma S.p.A. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 5 dicembre 2012, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Agroalimentare e Trasporti dell'Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821259, fax +39(0)6/85821441;

c) che eventuali rappresentazioni da parte della società Aeroporti di Roma S.p.A. della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 4 gennaio 2013;

d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 3 febbraio 2013.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C11802 - OVIESSE/RAMO DI AZIENDA DI UNICOMM (DOGAL-EMISFERO)**

*Provvedimento n. 24034*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Oviessse S.p.A., pervenuta in data 9 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

Oviessse S.p.A. (di seguito, Oviessse) è una società attiva nella distribuzione al dettaglio di abbigliamento e accessori a marchio "Ovs", interamente controllata da Gruppo Coin S.p.A. (di seguito, Gruppo Coin), società *holding*, con funzioni di finanziamento e coordinamento (tecnico, commerciale, industriale e finanziario) delle proprie controllate, principalmente attive nel settore della distribuzione al dettaglio di abbigliamento e di accessori, con i marchi "Coin", "Oviessse", "Upim" e "Iana". Gruppo Coin è, a sua volta, controllata da CIE Management II Limited, una società di gestione di fondi di investimento, controllata da persone fisiche.

Nel 2011 il gruppo Coin ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [1-2]<sup>1</sup> miliardi di euro.

Oggetto di affitto è un ramo d'azienda costituito da un esercizio commerciale ubicato all'interno del Centro Commerciale "Dogal-Emisfero" sito in Via Malcanton 40, Trebaseleghe (PD). Il ramo d'azienda si compone di a) locali commerciali, b) intestazione temporanea dell'autorizzazione commerciale e delle altre autorizzazioni amministrative e licenze d'esercizio e c) avviamento aziendale costituito dal valore del centro commerciale nel suo complesso.

Il suddetto Centro Commerciale è nella disponibilità di Unicom S.r.l. (di seguito Unicom), società attiva nella distribuzione al dettaglio e all'ingrosso di generi alimentari e non alimentari, nonché nella promozione, realizzazione e gestione di centri commerciali, supermercati ipermercati, negozi ed altri esercizi commerciali. Unicom ha la disponibilità del suddetto Centro Commerciale in forza di un contratto di locazione stipulato in data 3 aprile 2003 con Immobiliare Giano S.r.l. .

Il ramo di azienda oggetto di affitto è di nuova costituzione e non ha mai generato fatturato.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha ad oggetto l'affitto, da parte di Oviessse, per un periodo di 15 anni, del ramo di azienda di cui sopra, al fine di esercitarvi l'attività di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori.

In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### *Mercato del prodotto*

Il settore interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento e dei relativi accessori.

In Italia la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna. La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale infatti il libero servizio, mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre, la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi "monomarca" (ad esempio "Max Mara", "Stefanel", "Replay", "Mariella Burani", "Max & Co."), dove prevale il libero servizio, che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. E' necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un'importanza determinante, in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno.

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene, dunque, che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato.



***Mercato geografico***

Dal punto di vista geografico, il mercato del prodotto ha dimensione locale. L'esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione.

Il mercato geografico rilevante ai fini dell'operazione presenta dimensione provinciale, corrispondente alla provincia di Padova.

***Effetti dell'operazione***

Nella Provincia di Padova, il gruppo Coin è presente con una quota di mercato pari a circa il [5-10%] mentre il ramo d'azienda oggetto di acquisizione non è allo stato titolare di alcuna quota in ragione della sua inattività.

Nella provincia interessata, inoltre, sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali Max Mara, Benetton Group, Luisa Spagnoli e Mariella Burani.

Vista la modesta entità della quota del gruppo Coin e la trascurabile incidenza dell'acquisizione del controllo di un ulteriore punto vendita, si ritiene che l'operazione di concentrazione oggetto della presente comunicazione non sia idonea a modificare le condizioni concorrenziali nel mercato della distribuzione di capi di abbigliamento e accessori nella Provincia di Padova.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11803 - HERAMBIENTE/ENERGONUT***Provvedimento n. 24035*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di HERAMBIENTE S.p.A., pervenuta in data 10 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Herambiente S.p.A. (di seguito, Hamb) è una società di diritto italiano che si occupa di varie attività legate al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riciclaggio, riutilizzo), agli impianti di gestione dei rifiuti (progettazione, costruzione, compravendita, esercizio), alla fornitura di servizi ambientali alle imprese nonché alle attività di bonifica, messa in sicurezza e recupero ambientale.

Nel 2011 Hamb ha realizzato un fatturato di circa 39 milioni di euro.

Il controllo di Hamb viene esercitato congiuntamente dalle società Hera S.p.A. (a sua volta partecipata da vari Comuni) e Ambiente Arancione Cooperatief Ua, a sua volta controllata dal fondo britannico Eiser Global Infrastructure Fund (di seguito, Eiser), le quali detengono rispettivamente l'80% e il 20% del capitale sociale di Hamb<sup>1</sup>.

Hera S.p.A. è la società a capo dell'omonimo gruppo ed è attiva, tra l'altro, nel settore della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e del gas naturale e nella gestione dei servizi idrici.

Eiser è costituita da cinque limited partnership di diritto inglese<sup>2</sup> ed effettua, come fondo, investimenti in progetti infrastrutturali nell'ambito dei paesi Ocse (in particolare europei). L'attività di Eiser si concentra soprattutto nei settori dei servizi di utilità sociale e ambientali, del trasporto e dell'energia.

Il fatturato conseguito dal solo gruppo Hera nell'esercizio 2011 è stato complessivamente di circa 4 miliardi di euro.

ENERGONUT S.p.A. (di seguito ENERGONUT), società controllata da Veolia Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito, Veolia), è attiva nel trattamento di rifiuti speciali e di combustibili da rifiuti (CDR), con cogenerazione e cessione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile, mediante impianto di termovalorizzazione, sito nel Molise, a Pozzilli (IS).

Nel 2011 il fatturato consolidato realizzato da ENERGONUT è stato di circa 47 milioni di euro.

---

<sup>1</sup> Per effetto di un patto parasociale sottoscritto da Eiser ed Hera, la prima esercita, attraverso i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione di Hamb, un'influenza determinante sulle decisioni strategiche di quest'ultima Cfr. provv. n. 21514 del 26 agosto 2010, C10707 - *EISER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND/HERAMBIENTE*, in Boll. n. 33/10, relativo all'acquisizione, da parte di Eiser, del controllo congiunto di Hamb insieme ad Hera.

<sup>2</sup> Eiser Infrastructure Capital Equity Partners 1A, Eiser Infrastructure Capital Equity Partners 1B, Eiser Infrastructure Capital Equity Partners 1C, Eiser Infrastructure Capital Equity Partners 1D, Eiser Infrastructure Co-Investment Partners 1 L.p.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisto, da parte di Hamb, dell'intero capitale sociale di Ergonut, attualmente detenuto da Veolia.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Da un punto di vista merceologico, l'operazione in esame riguarda i mercati *i*) della produzione all'ingrosso di energia elettrica, *ii*) del trattamento dei rifiuti non pericolosi, *iii*) dell'incenerimento, *iv*) dello smaltimento in discarica, in ciascuno dei quali opera sia l'impresa acquirente che quella oggetto di acquisizione.

Sotto il profilo geografico, i mercati della produzione di energia elettrica hanno dimensione corrispondente a macrozone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna), mentre gli altri mercati hanno dimensione coincidente con ambiti generalmente più ristretti (provinciali)<sup>3</sup>. Il gruppo Hera opera esclusivamente nelle regioni del Nord Italia (con l'eccezione dell'attività di gestione dei rifiuti svolta altresì tramite la controllata Marche Servizi S.p.A. nella regione Marche), mentre il fondo Eiser Global Infrastructure Fund detiene quasi esclusivamente partecipazioni di imprese che operano all'estero, in ambito europeo<sup>4</sup>. L'impianto di Ergonut, oggetto di acquisizione, è situato nel mercato del sud Italia, nella regione Molise. L'operazione, pertanto, non produce alcuna sovrapposizione nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

## DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture.

<sup>3</sup> Cfr. provv. n. 23932 del 28 settembre 2012, C11744 - *Hera/Acegas-Aps Holding*, in Boll. n. 39/2012.

<sup>4</sup> La sola impresa italiana è Società Gasdotti Italia S.p.A. che opera nel settore del trasporto del gas.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11805 - DÌ PER DÌ/5 RAMI DI AZIENDA DI COOP ADRIATICA***Provvedimento n. 24036*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società DÌ PER DÌ S.r.l., pervenuto in data 12 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

DÌ PER DÌ S.r.l. (di seguito, DÌ PER DÌ) è una società il cui capitale sociale è interamente detenuto da GS S.p.A., che opera con una rete di ipermercati, supermercati e *superette* nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e per l'igiene personale e della casa, nonché di altri prodotti di largo consumo. Il capitale sociale di GS S.p.A. è detenuto per il 92,59% da Carrefour Italia S.p.A., a sua volta controllata da Carrefour S.A. (di seguito, CARREFOUR).

Il fatturato realizzato in Italia da CARREFOUR, da bilancio consolidato, è stato pari, nel 2011, a circa 81 miliardi di euro a livello mondiale, di cui 59 miliardi di euro nell'Unione Europea e 5 miliardi di euro in Italia.

Oggetto di acquisizione sono cinque rami d'azienda di COOP ADRIATICA S.r.l. (di seguito, COOP) costituiti, in particolare, da cinque esercizi commerciali, tutti localizzati nel Comune di Bologna, autorizzati alla vendita al dettaglio di generi alimentari e non, operativi con insegna "*Plenty Market*" fino al luglio 2012, con superficie autorizzata di vendita compresa tra 200 m<sup>2</sup> e 250 m<sup>2</sup>, comprensivi di: i) autorizzazione commerciale; ii) avviamento; iii) attrezzature; v) merce; v) contratti di lavoro con il personale dipendente.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione si realizza in due fasi: i) l'acquisizione da parte di COOP dei cinque rami d'azienda in seguito alla dichiarazione di fallimento delle attuali proprietarie Bodal S.r.l. e Albera S.r.l. ed alla emanazione del relativo decreto di trasferimento operato dal Tribunale Civile di Bologna (sezione fallimentare); ii) la successiva acquisizione, da parte di DÌ PER DÌ, dei rami d'azienda di COOP.

Il contratto preliminare di compravendita tra COOP e DÌ PER DÌ prevede l'unicità dello scopo economico dell'operazione e comporta l'esistenza di un vincolo di interdipendenza funzionale tra le acquisizioni dei descritti rami d'azienda.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

Preliminarmente occorre osservare che le acquisizioni comunicate, in quanto caratterizzate da interdipendenza funzionale, costituiscono un'unica operazione.

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

##### ***Il mercato del prodotto***

Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superette e *discount*) che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i prodotti freschi, la disponibilità di parcheggi. Secondo quanto stabilito dall'Autorità<sup>1</sup> la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati alle categorie immediatamente contigue. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali sussistono forti relazioni di sostituibilità.

Nel caso in esame, considerato che l'operazione risulta finalizzata all'acquisizione di cinque rami di azienda tutti aventi un'area autorizzata di vendita compresa tra 200 m<sup>2</sup> e 250 m<sup>2</sup>, il mercato rilevante dal punto di vista del prodotto risulta essere quello delle *superette*, composto dai punti vendita della distribuzione moderna aventi una superficie inferiore a 1.500 m<sup>2</sup>.

##### ***Il mercato geografico***

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

Nel caso in esame, l'ambito geografico di riferimento ai fini della valutazione dell'operazione comunicata è quello della provincia di Bologna, nella quale sono localizzati i punti vendita oggetto di acquisizione.

---

<sup>1</sup> Cfr. provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, C3037 - *Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS*, in Boll. n. 25/98.

***Effetti dell'operazione***

Nel mercato delle *superette* della provincia di Bologna CARREFOUR opera con una quota di mercato di circa l'1% che - a seguito dell'operazione in esame - sarà incrementata in misura marginale, in ragione dell'esigua quota imputabile ai punti vendita oggetto di acquisizione.

Nel mercato delle *superette* della provincia di Bologna operano qualificati concorrenti, tra i quali COOP (18%), CONAD (10%), LIDL (2%).

Per quanto precede, l'operazione comunicata non altera significativamente le condizioni concorrenziali nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## SEPARAZIONI SOCIETARIE

### **SP136 - SAREMAR - SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA/ROTTE CIVITAVECCHIA - GOLFO ARANCI E VADO LIGURE - PORTO TORRES**

*Provvedimento n. 24033*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il proprio provvedimento dell'11 aprile 2012, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A., per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90;

VISTA l'istanza della società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A. di poter usufruire di una proroga del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento di avvio di istruttoria, per esercitare il diritto di essere sentiti e/o di presentare osservazioni in replica al medesimo provvedimento, pervenuta in data 2 luglio 2012;

VISTA la propria delibera del 18 luglio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 ottobre 2012;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alla Parte in data 13 settembre 2012;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e gli altri atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LA PARTE**

**1.** Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A. (di seguito, Saremar) è la società, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, che esercita servizi di collegamento marittimo di passeggeri e merci tra la Sardegna e le isole minori sarde e tra la Sardegna e il porto corso di Bonifacio, sin dalla sua costituzione e in virtù della Convenzione ventennale stipulata in data 17 ottobre 1991 con l'allora Ministero della Marina Mercantile (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), prevista dall'art. 11 della legge n. 856/1986 e attualmente in regime di proroga<sup>1</sup>.

**2.** Sulla base della citata Convenzione, tale società gestisce i servizi di collegamento marittimo sulle rotte: Santa Teresa di Gallura – Bonifacio, La Maddalena – Palau, Carloforte – Calasetta, Carloforte – Portovesme. Su quest'ultima tratta è l'unico vettore, così come è il solo ad operare

---

<sup>1</sup> La legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante "Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato."



sulla linea per la Corsica nei cinque mesi di bassa stagione invernale. I servizi di collegamento marittimo vengono assicurati durante tutto il corso dell'anno e costituiscono lo strumento per garantire la continuità territoriale tra la Sardegna, la Corsica e le isole minori.

3. Il fatturato di Saremar nel 2011 è stato di circa 19 milioni di euro.

## II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

4. In data 11 gennaio 2012 è pervenuta una denuncia, da parte della società Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito, GNV), nella quale si segnalava che Saremar aveva avviato, nella stagione estiva 2011, il servizio di collegamento marittimo tra la Sardegna e il continente, sulle rotte Civitavecchia – Golfo Aranci e Vado Ligure – Porto Torres, senza operare una separazione societaria tra tali attività e quelle di collegamento della Sardegna con le isole minori e la Corsica, gestite in convenzione e a fronte di contributi regionali.

5. A seguito di tale denuncia, in data 14 febbraio 2012 è stata inviata a Saremar una richiesta di informazioni concernente, in particolare, le attività svolte dalla società. La risposta di Saremar alla richiesta di informazioni è pervenuta in data 13 marzo 2012.

6. In data 13 ottobre 2010, l'Autorità ha deliberato l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Saremar, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90.

7. Saremar ha esposto le proprie argomentazioni difensive e fornito informazioni e documenti in data 10 agosto 2012.

8. In data 13 settembre 2012 è stata trasmessa alla Parte la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata anche alla società denunciante GNV. In tale documento si informava che il termine infraprocedimentale di chiusura dell'istruttoria era fissato al 16 ottobre 2012, e che, ove richiesta, l'audizione finale si sarebbe tenuta pari data.

Entrambe le società, Saremar e GNV hanno prodotto memorie in data 11 ottobre, ed in data 15 ottobre 2012 Saremar ha rinunciato al diritto di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio.

## III. LE CONDOTTE OGGETTO DI CONTESTAZIONE

9. Nel provvedimento di avvio è stato contestato a Saremar di aver avviato, a partire dalla stagione estiva 2011, in regime di concorrenza e in assenza di separazione societaria, un'attività di collegamento marittimo per passeggeri, veicoli e merci con traghetti di tipo *ro-pax*, sulle rotte Civitavecchia – Golfo Aranci e Vado Ligure – Porto Torres, e di aver riavviato a partire dal gennaio 2012 il collegamento marittimo sulla rotta tirrenica Civitavecchia – Olbia con frequenza giornaliera. Pertanto, a Saremar, in quanto soggetto che gestisce, in forza di una convenzione con il Ministero dei trasporti, i servizi di collegamento marittimo, sulle rotte Santa Teresa di Gallura – Bonifacio, La Maddalena – Palau, Carloforte – Calasetta, Carloforte – Portovesme, è stata contestata, in primo luogo, la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante una società separata per lo svolgimento dell'attività di collegamento marittimo di passeggeri e merci sulle rotte Civitavecchia – Golfo Aranci e Vado Ligure – Porto Torres.

**10.** In secondo luogo, è stata contestata a Saremar la violazione dell'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti, precisando che, nel caso di specie, l'omissione della citata comunicazione preventiva è stata conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, comma 2-bis.

#### **IV. LE ARGOMENTAZIONI DI SAREMAR**

**11.** Nella propria risposta alla richiesta d'informazioni dell'Autorità, del 13 marzo 2012, nonché nelle memorie difensive pervenute in data 10 agosto e 11 ottobre 2012, Saremar ha fatto presente quanto segue.

**12.** Nel caso di Saremar gli obblighi di cui all'art. 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90 non sarebbero applicabili, in quanto mancano i presupposti necessari per configurare l'obbligo dell'impresa ad operare i collegamenti con il continente mediante società separata. Infatti, i servizi di collegamento tra la Sardegna le isole minori e la Corsica, seppur qualificabili come servizi di interesse economico generale, poiché operati in regime convenzionale<sup>2</sup>, non vengono svolti in regime di esclusiva o riserva di legge, come dimostrato anche dalla presenza di diversi operatori concorrenti sulle rotte interessate. Sul punto, Saremar ha anche richiamato i precedenti dell'Autorità in merito alla *ratio* e all'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 2-bis sotto il profilo soggettivo, secondo cui l'obbligo prescritto da tale norma concerne unicamente le imprese cui sono conferiti diritti esclusivi<sup>3</sup>.

**13.** In via generale, Saremar ha sottolineato come i collegamenti con il continente avviati dalla stessa nel 2011 rispondessero – analogamente a quelli tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica, oggetto della Convenzione – alla missione di interesse economico generale di garantire la continuità territoriale alla collettività, in condizioni di prezzo adeguate e accessibili, laddove né il servizio pubblico di Tirrenia, né tantomeno i collegamenti offerti dagli altri operatori sembravano poter assicurare tale obiettivo. Infatti, sulla base della Convenzione con il Ministero, durante la stagione estiva, la stessa Tirrenia opera le principali rotte di collegamento della Sardegna con il continente - Genova – Porto Torres e Civitavecchia – Olbia - senza alcuna regolamentazione tariffaria e senza alcuna agevolazione per i residenti in Sardegna.

**14.** Saremar, peraltro, ha precisato di aver ricevuto mandato dal proprio azionista di controllo, la Regione Autonoma della Sardegna, ad avviare sperimentalmente per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2011 almeno due tra le rotte di collegamento della Sardegna settentrionale con il continente (ovvero Olbia o Golfo Aranci / Civitavecchia o Napoli, Olbia o Golfo Aranci / La Spezia o Livorno, Porto Torres / Genova o Vado Ligure). Tali servizi sono stati eserciti da Saremar nel pieno rispetto delle regole di trasparenza finanziaria introdotte nell'Unione Europea con la Direttiva 2006/111/CE<sup>4</sup>. Infatti, è stata introdotta un regime di separazione contabile tra i servizi oggetto della Convenzione e gli altri servizi di collegamento offerti, al fine di evitare qualsiasi rischio di sussidio incrociato tra le diverse attività.

<sup>2</sup> Sulla base della citata Convenzione tra le società del gruppo Tirrenia e il Ministero della Marina Mercantile (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

<sup>3</sup> Cfr. provvedimento n. 19364 del 23 dicembre 2008, SP107D - *Azienda Servizi Valtrompia*, in Boll. n. 49/98.

**15.** Saremar ha affermato che le medesime motivazioni hanno indotto la Regione Sardegna a richiedere alla società di riavviare i servizi sulla rotta Civitavecchia – Olbia nel gennaio 2012, in quanto le problematiche relative alla privatizzazione di Tirrenia, nonché la carenza dell’armamento privato, rendevano incerta la situazione dei collegamenti tra la Sardegna e l’Italia Centrale. Analogamente, nella primavera del 2012, persistendo un livello molto elevato dei prezzi praticati dagli operatori attivi sulle rotte di collegamento tra la Sardegna e l’Italia Centrale e Settentrionale<sup>5</sup>, Saremar ha deciso di proseguire il servizio sulla Civitavecchia – Golfo Aranci. Anche per quanto riguarda la decisione di ripartire con i due collegamenti sulle due rotte Civitavecchia – Golfo Aranci e Vado Ligure – Porto Torres nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2012, Saremar ha confermato la natura temporanea dei servizi, nonché la volontà da parte dell’azionista regionale di verificare sul campo la fattibilità di un servizio di collegamento tra la Sardegna e l’Italia continentale a prezzi sostenibili.

**16.** Da ultimo, nel settembre 2012, avendo la Regione Autonoma della Sardegna ravvisato la necessità di assicurare servizi “*a regime*” di continuità territoriale marittima della Sardegna con il Continente, è stata prevista, con Legge Regionale<sup>6</sup>, la costituzione di una società separata, controllata dalla stessa Regione e incaricata *ad hoc* dello svolgimento di servizi di collegamento marittimo di interesse regionale, a fronte della corresponsione di contributi sulla base di convenzioni di servizio.

**17.** In conclusione quindi, Saremar ritiene di non essere assoggettabile al regime previsto dall’art. 8, comma 2-*bis* della legge n. 287/90, in quanto, pur svolgendo servizi di interesse economico generale, non dispone di un’esclusiva legale.

In subordine, Saremar sostiene che, anche qualora l’art. 8 comma 2-*bis* dovesse ritenersi applicabile alla propria situazione, non vi sarebbe stata alcuna violazione di legge, in ragione delle modalità di carattere temporaneo e sperimentale con cui sono stati finora offerti i servizi di collegamento della Sardegna con il continente.

## V. LE ARGOMENTAZIONI DI GNV

**18.** La società GNV, nella denuncia presentata l’11 gennaio 2012, nonché nella memoria pervenuta l’11 ottobre 2012, ha segnalato la violazione dell’articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90 da parte di Saremar per aver avviato nella stagione estiva 2011 i servizi di collegamento tra la Sardegna e il continente senza operare una separazione societaria fra le attività in convenzione e quelle svolte da/per il continente.

**19.** In particolare, la società GNV ha sostenuto l’assoggettabilità della condotta di Saremar in esame all’art. 8, comma 2-*bis*. A questo proposito, GNV richiamando gli orientamenti espressi

---

<sup>4</sup> Direttiva 2006/111/CE del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese, in G.U.U.E. del 17 novembre 2006, L318, pagg. 17-25.

<sup>5</sup> A questo proposito, Saremar sottolinea come anche nel provvedimento dell’Autorità di autorizzazione dell’acquisizione di Tirrenia da parte di CIN-Moby, sia stata imposta a Moby la condizione di mantenimento dei prezzi sulle rotte di collegamento con Sardegna del livello dei prezzi medi praticati nel 2009, salvo gli incrementi derivanti dai costi del carburante (provv. n. 23670 C11613 *CIN/Tirrenia*, del 21 giugno 2012, in Boll. n. 25/2012).

<sup>6</sup> Cfr. Legge Regionale Sardegna 12 ottobre 2012, n. 18, approvata in data 26 settembre 2012.

dalla Commissione Europea<sup>7</sup> e confermati nella prassi della stessa Autorità<sup>8</sup>, ritiene infondate le argomentazioni di Saremar secondo la quale non sarebbe applicabile al caso di specie l'art. 8, comma 2-bis della legge n. 287/90 in assenza di una riserva legale o posizione di monopolio per l'attività svolta con obblighi di servizio pubblico; infatti, GNV osserva che lo svolgimento di servizi di interesse economico generale non richiede necessariamente il conferimento di diritti speciali o esclusivi, potendo operare sul medesimo mercato anche altri soggetti ai quali non sono richiesti obblighi di servizio pubblico.

**20.** In secondo luogo GNV contesta la tesi di Saremar secondo la quale non si applicherebbe l'art. 8 poiché quest'ultima assolverebbe, nella propria attività nelle rotte da/per la Sardegna, obblighi di servizio pubblico; infatti, a seguito della separazione tra le attività regionali e quelle nazionali del gruppo Tirrenia, i servizi di collegamento della Sardegna con il continente sono stati attribuiti alla stessa Tirrenia, che li ha svolti – percependo contributi pubblici – fino alla stagione estiva 2012 secondo la Convenzione del 1991 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**21.** Conseguentemente, l'offerta da parte di Saremar dei collegamenti tra la Sardegna e il continente non può, secondo GNV, essere qualificata come servizio di interesse economico generale e doveva essere preceduta dalla separazione societaria rispetto alle attività in convenzione. Secondo GNV non rilevarebbe quale giustificazione della condotta il carattere sperimentale e provvisorio dell'attività svolta, laddove quest'ultima risulta essere stata reiterata per le due stagioni estive 2011 e 2012, nonché, solo sulla rotta Civitavecchia – Olbia, per il periodo gennaio-maggio 2012.

## VI. VALUTAZIONI

### *VI.a. I servizi di trasporto marittimo passeggeri e merci e l'operatività di Saremar*

**22.** Il presente procedimento interessa il settore dei trasporti marittimi di linea misti passeggeri/merci, generalmente erogato tramite navi traghetto miste merci/passeggeri (c.d. *ro-pax*) su specifiche rotte. Secondo un consolidato orientamento dell'Autorità, il servizio di trasporto di linea di passeggeri, con o senza veicoli, e di merci, che fa la spola tra due porti a cadenze frequenti e regolari, presenta caratteristiche specifiche quali la regolarità del servizio, gli orari e le tariffe prefissate, che lo distinguono dalle altre modalità di trasporto marittimo di merci (quali quello esercitato con navi porta-container o con navi che trasportano vagoni ferroviari) e consentono di individuare un mercato del prodotto distinto. La sostituibilità fra le varie rotte è normalmente influenzata da vari fattori quali la frequenza e il tempo di traversata, nonché la qualità dei collegamenti terrestri rispetto ai porti di origine e destinazione.

**23.** I servizi di collegamento marittimo sulle principali rotte nazionali (quelle di collegamento tra il continente e le isole maggiori e tra i principali arcipelaghi) sono stati svolti tradizionalmente dalle società del gruppo Tirrenia<sup>9</sup>, ovvero dalla stessa capogruppo Tirrenia e dalle quattro compagnie

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione su I servizi d'interesse generale in Europa del 19 gennaio 2011, in G.U.U.E. C17; Commissione Europea Libro verde sui servizi d'interesse generale, del 21 maggio 2003 e Libro bianco sui servizi d'interesse generale, del 12 maggio 2004.

<sup>8</sup> Tra gli altri, provvedimento n. 22260 del 30 marzo 2011, SP83 *Ferrovia Adriatica Sangritana*, in Boll. n. 13/11.

<sup>9</sup> Fino allo scorso mese di luglio, la società Tirrenia di navigazione S.p.A., controllata dal Ministero dell'Economia attraverso la società finanziaria Fintecna, era a capo dell'omonimo gruppo armatoriale. A seguito dell'acquisizione da parte della società CIN del ramo d'azienda di Tirrenia attivo nei servizi di navigazione, le attività di trasporto svolte dalla società capogruppo sono state privatizzate (per una descrizione più completa delle attività oggetto di privatizzazione si veda il

regionali, Caremar, Toremar, Saremar e Siremar, operanti rispettivamente nei collegamenti da/per le isole campane e le isole pontine, l'arcipelago toscano, le isole minori della Sardegna, gli arcipelaghi siciliani.

In particolare, sono stati offerti da Tirrenia i collegamenti tra le isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e il continente, mentre le compagnie regionali operavano nei collegamenti dei rispettivi arcipelaghi. Nel 1991 le compagnie del gruppo Tirrenia avevano stipulato convenzioni ventennali con l'allora Ministero della Marina Mercantile (attuale Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture): tali convenzioni prevedevano una serie di obblighi finalizzati allo svolgimento dei servizi ritenuti di pubblica utilità (quali ad esempio, la regolarità di collegamenti con le isole minori anche al di fuori della stagione estiva, la riduzione delle tariffe per i residenti, ecc.), a fronte dei quali veniva riconosciuta alle compagnie una sovvenzione annua di equilibrio idonea a coprire il divario tra ricavi e costi di servizio pubblico, con criteri generalmente ispirati al principio dei rimborsi forfetari<sup>10</sup>. Sulle medesime rotte, locali e nazionali, hanno sempre operato anche altri armatori privati, concorrenti delle compagnie pubbliche.

**24.** Il processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia, avviato dal Governo nel 2009<sup>11</sup>, ha previsto anche l'alienazione delle partecipazioni totalitarie detenute da Tirrenia nelle società marittime regionali. In particolare, è stato disposto il trasferimento a titolo gratuito dell'intero capitale sociale di Caremar alla regione Campania, di Saremar alla regione Sardegna e di Toremar alla regione Toscana, nonché la successiva privatizzazione di Caremar, Saremar, Siremar e Toremar<sup>12</sup>.

**25.** Il tempo richiesto per definire i criteri di privatizzazione ha reso necessaria la prosecuzione delle attività in regime di proroga delle varie convenzioni statali (stipulate nel 1991 e scadute il 31 dicembre 2008). Attualmente le uniche società effettivamente privatizzate sono Toremar, acquisita nel 2011 dall'operatore Moby<sup>13</sup>, il ramo d'azienda di navigazione di Tirrenia, recentemente acquisito da CIN<sup>14</sup>, nonché Siremar, trasferita nell'agosto 2012 a una società del gruppo amatoriale Lauro.

**26.** Con riferimento alle specifiche rotte operate, Saremar offre servizi di collegamento marittimo ai sensi di legge, sulla base della Convenzione ministeriale del 1991, sulle seguenti rotte: Santa Teresa – Bonifacio, dove è presente anche la compagnia Moby; Palau – La Maddalena, dove sono presenti anche le compagnie EneRmaR e Delcomar; Carloforte (Isola di S. Pietro) – Calasetta

---

provv. n. 23670 del 21 giugno 2012, C11613 - *Compagnia Italiana di Navigazione/Ramo di Azienda di Tirrenia di Navigazione*, in Boll. n. 25/12).

<sup>10</sup> Le sovvenzioni percepite dalle società del gruppo Tirrenia sono state oggetto di procedimenti presso le autorità europee che ne hanno valutato la compatibilità con il Trattato CE (decisione della Commissione Europea del 16 marzo 2004, in materia di "aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (gruppo Tirrenia)", in G.U.U.E. L 53 del 26 febbraio 2005; sentenza del Tribunale di Primo Grado del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, in G.U.U.E. C/9022 del 18 aprile 2009).

<sup>11</sup> In particolare sulla base del D.P.C.M. 13-3-2009 recante "Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.", pubblicato nella GU 30 aprile 2009, n. 99, articolo unico, che prevede: "L'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in Tirrenia di Navigazione S.p.A. - comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute dalla stessa nelle società marittime regionali - viene effettuata mediante ricorso a procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria, con potenziali acquirenti a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. La procedura di cui al precedente punto avrà ad oggetto la totalità del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.".

<sup>12</sup> Cfr. art. 19-ter, denominato "Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime", articolo inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, cit..

<sup>13</sup> Prov. n. 22622 del 19 luglio 2011, C11072 - *Moby/Toremar-Toscana Regionale Marittima*, in Boll. n. 29/11.

(Isola di Sant'Antioco), dove opera anche il vettore Delcomar, e Carloforte – Portovesme (Sardegna), dove non è presente alcun altro vettore.

Sulla base delle risultanze istruttorie, pertanto, Saremar svolge servizi di interesse economico generale sulle rotte di collegamento tra la Sardegna e le isole minori e tra la Sardegna e la Corsica, dove sono presenti anche altri vettori (ad eccezione del collegamento Carloforte – Portovesme, tra la Sardegna e l'Isola di San Pietro, che viene generalmente sostituito dal passaggio terrestre tramite il porto di Calasetta sull'Isola di Sant'Antioco).

**27.** Nella stagione estiva 2011, Saremar ha avviato il servizio anche sulle rotte di collegamento tra la Sardegna e il continente: Civitavecchia – Golfo Aranci, dove erano presenti anche Moby, Tirrenia, GNV e Forship-Sardinia Ferries, e Vado Ligure – Porto Torres, dove operavano anche Moby, Tirrenia e GNV. Su entrambe le rotte, Saremar ha raggiunto una posizione di mercato decisamente limitata rispetto ai principali operatori (Moby, Tirrenia e GNV), con quote inferiori al 10%<sup>15</sup>.

**28.** Nel periodo gennaio – giugno 2012, Saremar ha avviato nuovamente il collegamento sulla rotta Civitavecchia – Golfo Aranci. Nella stagione estiva 2012, Saremar ha ripreso il servizio su entrambe le rotte di collegamento con il continente: sulla Civitavecchia – Golfo Aranci risultavano presenti Moby e CIN/Tirrenia (controllata dalla stessa Moby), mentre sulla Genova/Vado Ligure – Porto Torres operavano GNV, Moby e CIN/Tirrenia.

#### ***VI.b. I comportamenti contestati***

**29.** L'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90 dispone che le imprese, le quali offrono servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, agiscano mediante società separate. In base al successivo comma 2-ter, la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

**30.** Saremar, laddove offre servizi di collegamento marittimo tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica, sulla base di una convenzione ministeriale, va considerata impresa che, per disposizione di legge (art. 11 della legge n. 865/86), esercita la gestione di un servizio di interesse economico generale. Infatti, sono da considerarsi servizi di interesse economico generale quei servizi che, in virtù di un criterio di interesse generale, vengono assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico<sup>16</sup>, come avviene per i collegamenti operati da Saremar sulle rotte di cabotaggio locale della Sardegna, per i quali è previsto l'esercizio di un numero minimo di corse durante tutti i mesi dell'anno, garantendo tariffe ridotte per i residenti.

**31.** Nella stagione estiva 2011, Saremar ha altresì avviato l'offerta di servizi di collegamento marittimo sulle rotte di collegamento della Sardegna con il continente (nello specifico Civitavecchia – Golfo Aranci e Vado Ligure – Porto Torres), in concorrenza con altri vettori, tra cui l'allora operatore incaricato degli obblighi di servizio pubblico, Tirrenia.

---

<sup>14</sup> Prov. n. 23670 del 21 giugno 2012, C11613 - *Compagnia Italiana di Navigazione/Ramo di Azienda di Tirrenia di Navigazione*, in Boll. n. 25/12.

<sup>15</sup> Cfr. n. 23629 del 30 maggio 2012, C11613 - *Compagnia Italiana di Navigazione/Ramo di Azienda di Tirrenia di Navigazione*, in Boll. n. 22/12.

<sup>16</sup> Cfr. il Libro bianco sui servizi di interesse generale, Comunicazione della Commissione europea del 12 maggio 2004, pag. 23.

**32.** Saremar non ha peraltro contestato, nel corso del procedimento, il rilievo mosso nel provvedimento di avvio di operare in mercati diversi da quelli oggetto della Convenzione ministeriale, ovvero sulle rotte di collegamento della Sardegna con il continente. Essa ha invece sostenuto di non essere soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8, commi *2-bis* e *2-ter*, in quanto obbligata in virtù della citata deliberazione regionale a coprire un'esigenza di carattere pubblico (il collegamento della Sardegna con il continente a prezzi accessibili), nonché priva dei vantaggi derivanti dall'esclusiva sui mercati del cabotaggio locale sardo, oggetto della Convenzione ministeriale.

**33.** Come sopra richiamato, Saremar svolge, in virtù della citata Convenzione, stipulata ai sensi della legge n. 865/86, nei mercati dei servizi di collegamento della Sardegna con la Corsica e con le isole minori un servizio di interesse economico generale. In tale contesto, la presenza di altri soggetti operanti sulle medesime rotte non modifica, come invece sostenuto dalla Parte, gli obblighi gravanti su Saremar di svolgere con società separata le attività avviate su mercati fuori convenzione.

Infatti, con riguardo al dettato letterale della norma, poiché come già detto Saremar svolge un servizio di interesse economico generale per disposizione di legge, essa risulta rientrare nel novero dei soggetti cui sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 8, commi *2-bis* e *2-ter* della legge n. 287/90, e ciò indipendentemente dal regime di mercato nel quale tale servizio viene fornito.

**34.** Quanto all'argomentazione di Saremar secondo la quale, sotto il profilo sostanziale, non potrebbe esserci comunque violazione dell'articolo 8, commi *2-bis* e *2-ter* della legge n. 287/90 in ragione dell'adozione di una contabilità separata per le attività svolte in convenzione e quelle operate sugli altri mercati, si deve osservare quanto segue.

La separazione contabile, seppur rispondente alle norme comunitarie in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le imprese pubbliche, non esime dal rispetto degli obblighi di separazione societaria, attraverso i quali il legislatore nazionale ha ritenuto necessaria una divisione più netta tra attività in convenzione e attività liberalizzate, valutando insufficiente il vincolo della sola separazione contabile.

**35.** Con riferimento poi al carattere sperimentale e temporaneo dei servizi di collegamento marittimo tra la Sardegna e il continente offerti da Saremar durante le stagioni estive 2011 e 2012 e nel periodo gennaio – giugno 2012 (sulla sola rotta Civitavecchia – Golfo Aranci), si sottolinea che tale circostanza, lungi dall'assolvere l'impresa dal rispetto degli obblighi di cui all'art. 8, commi *2-bis* e *2-ter*, il cui dettato normativo impone all'impresa di cui al comma 2 di ottemperare agli obblighi di separazione societaria e di relativa comunicazione prima di accedere effettivamente a un diverso mercato, può essere tenuta in considerazione unicamente ai fini della valutazione della gravità e durata dell'infrazione.

**36.** In conclusione, Saremar ha posto in essere le seguenti condotte in violazione della normativa a tutela della concorrenza:

i) una condotta in violazione dell'art. 8, comma *2-bis* della legge n. 287/90, in quanto ha offerto servizi di collegamento marittimo tra la Sardegna e il continente senza fare ricorso a società separata, nelle stagioni estive 2011 e 2012. Tali attività sono state svolte in regime di separazione contabile e risultano interrotte a partire dal 15 settembre 2012;

ii) una condotta in violazione dell'art. 8, comma 2-ter della legge n. 287/90, in quanto Saremar, non avendo proceduto ad alcuna separazione societaria, ha violato gli obblighi di comunicazione preventiva previsti dalla norma.

#### ***VI.c. Il soggetto responsabile delle infrazioni***

**37.** Gli obblighi di separazione societaria per lo svolgimento di attività in mercati diversi, di cui all'art. 8, comma 2-bis della legge n. 287/90 e di comunicazione preventiva, di cui all'art. 8, comma 2-ter della medesima legge, incombono in capo alle imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato. Pertanto, la responsabilità della mancata separazione societaria e della mancata comunicazione di tale separazione va attribuita alla società Saremar.

#### ***VI.d. L'elemento soggettivo delle infrazioni***

**38.** Per quel che attiene all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate inducono ad escludere l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo dell'Autorità. Tuttavia, l'articolo 3 della legge n. 689/81 prevede che la responsabilità consegua ad ogni azione od omissione, cosciente e volontaria, "*sia essa dolosa o colposa*" e, nel caso di specie, la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa.

**39.** In merito alla richiamata circostanza per cui la Regione Autonoma della Sardegna, con Legge Regionale, ha recentemente previsto la costituzione di una nuova società che consentirà lo svolgimento in via separata delle attività di preminente interesse regionale, tra cui i collegamenti della Sardegna con il continente, si precisa che essa non può rilevare ai fini dell'applicabilità dell'articolo 8, comma 2-sexies, ma può essere valutata ai fini della quantificazione della sanzione irrogabile da parte dell'Autorità per la violazione della suddetta norma.

#### ***VI.e. Irrogazione della sanzione e criteri di determinazione***

**40.** Accertate, in base a quanto sopra considerato, le violazioni dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90 e la loro imputabilità a Saremar, occorre procedere all'irrogazione della sanzione, come disposto dall'articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90.

**41.** L'articolo 11 della legge n. 689/91 prescrive di fare riferimento, ai fini della determinazione della sanzione, "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*".

**42.** In relazione alla gravità delle violazioni, assumono rilevanza in primo luogo il carattere sperimentale e temporaneo dell'attività svolta da Saremar sulle rotte fuori convenzione, che ha indotto la Parte a procrastinare l'effettiva separazione societaria di tali servizi da quelli per i quali percepisce un contributo pubblico; in secondo luogo, la circostanza per cui, sulle rotte di collegamento con il continente in cui Saremar ha attivato la propria offerta nelle stagioni estive 2011 e 2012 e nel periodo gennaio – giugno 2012, la quota di mercato detenuta dalla stessa è rimasta del tutto marginale e, in quanto tale, non suscettibile di alterare le condizioni di mercato preesistenti; infine, viene in rilievo la comprovata volontà della Regione Autonoma della Sardegna di procedere alla costituzione di una società separata da Saremar, attraverso la quale svolgere i servizi di preminente interesse regionale, tra cui i collegamenti marittimi dell'isola sarda con il continente.



**43.** Con riferimento all'omessa comunicazione preventiva rileva, quanto alla gravità, la circostanza che l'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-ter, è, nel caso di specie, conseguenza diretta della violazione da parte di Saremar dell'obbligo di operare mediante società separata imposto dall'articolo 8, comma 2-bis.

**44.** Quanto alle condizioni economiche sulla base delle quali graduare la quantificazione della sanzione per entrambe le violazioni contestate (mancata separazione societaria e omessa comunicazione preventiva) si osserva che Saremar ha realizzato nel 2011 ricavi pari a circa 19 milioni di euro.

**45.** Infine, quanto alla durata delle violazioni, le evidenze istruttorie attestano che, *i)* sia la violazione dell'obbligo di separazione societaria, *ii)* sia l'omessa comunicazione preventiva, sono state perpetrate nei periodi: 15 giugno – 15 settembre 2011 e 15 giugno – 15 settembre 2012, per quanto concerne le rotte Civitavecchia – Golfo Aranci e Vado Ligure Porto Torres, e gennaio – giugno 2012, per la sola rotta Civitavecchia – Golfo Aranci.

**46.** Sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per l'irrogazione a carico della società Saremar della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90.

Pertanto, in ragione delle condotte di cui ai punti *i)* e *ii)* si applica una sanzione complessiva pari a 4.000 euro (quattromila euro).

#### DELIBERA

a) che la società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A. ha posto in essere condotte in violazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90;

b) di irrogare alla società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A., in ragione della gravità e durata delle infrazioni di cui al punto a), la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 € (quattromila euro).

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento la società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS991 – AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI

Roma, 8/11/2012

ANAS S.p.A.  
Direzione Centrale Finanza di Progetto e  
Concessioni Autostradali

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 della legge n. 287/90 ha inteso formulare talune considerazioni in merito alle determinazioni contenute nella nota prot. CDG-0083445-P adottata dall'ANAS in data 13 giugno 2012 con riferimento al mancato *nulla osta* al rilascio di un'autorizzazione per la realizzazione di due aree di servizio sul raccordo autostradale A90.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla società MFM&Associati S.r.l. in data 26 luglio 2012, risulta, infatti, che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare adottata dal TAR Lazio, Sezione III, n. 1808 del 23 maggio 2012, l'ANAS ha reiterato il diniego di rilascio del *nulla osta* per la realizzazione di due aree di servizio sulla tratta autostradale di competenza, fondando il provvedimento su un'interpretazione ingiustificatamente restrittiva dell'art. 24, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in seguito anche "Codice della Strada").

In sostanza, le uniche stazioni di servizio realizzabili sulla rete autostradale sarebbero quelle previste dalla "*strumentazione progettuale (originaria o integrativa) che ha puntualmente previsto le relative pertinenze di servizio, in ossequio alla ratio del nuovo comma 5-bis [dell'art. 24 del Codice della Strada]*". La seconda motivazione dedotta da ANAS a sostegno del diniego si fonda sulla necessità, prevista dall'art. 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che la realizzazione/gestione di aree di servizio venga affidata ad esito di processi di selezione tra concorrenti. Tale circostanza implicherebbe la necessità di realizzare/gestire aree di servizio solo su pertinenze di proprietà dell'ANAS, giacché "*ove l'area fosse di proprietà del privato, come nel caso di cui trattasi, difatti, non sarebbe in alcun modo possibile mettere in gara la stessa, con ciò violando i principi di massima apertura concorrenziale [...]*". In definitiva, dunque, l'ANAS osserva come "*per tutte le richieste di autorizzazione relative a fondi privati [...] non sia possibile procedere al rilascio del titolo autorizzativi, in quanto le aree private su cui i progetti delle Aree di Servizio insistono non sono previste in alcuna progettazione realizzata da ANAS e in quanto non*

sarebbe comunque possibile procedere nel rispetto delle procedure di selezione fissate dall'art. 11, comma 5-ter" e conclude aggiungendo che *"In un simile quadro normativo di cui persiste l'ambiguità, ANAS non può esimersi dall'adottare un'interpretazione prudentiale che [...] non pregiudichi le posizioni giuridiche dei soggetti già attualmente operanti sulle medesime infrastrutture"* (sottolineature aggiunte).

Sul punto, l'Autorità intende esprimere le seguenti osservazioni. Come già osservato nella segnalazione AS855 del 7 luglio 2011<sup>1</sup>, qualora si accolga l'interpretazione dell'art. 24, comma 5-bis, del Codice della Strada effettuata dall'ANAS, un requisito inderogabile per il rilascio di una concessione per le pertinenze di servizio delle autostrade, tra le quali le stazioni per il rifornimento dei carburanti, consisterebbe nell'obbligo che la pertinenza sia prevista fin dalla progettazione dell'autostrada (naturalmente temperato dall'obbligo di affidare le pertinenze così individuate attraverso una procedura concorsuale). Considerando che tale interpretazione *"rischia di erigere delle barriere all'ingresso sui mercati relativi alle pertinenze stesse"*, l'Autorità, pertanto, auspicava, in una prospettiva pro-concorrenziale di allargamento dell'offerta, che la vincolatività degli strumenti progettuali predisposti dal proprietario o dal concessionario della rete autostradale fosse da considerarsi efficace, a tutto concedere, solo per le autostrade ancora da realizzare.

Alla luce di quanto affermato nella nota prot. CDG-0083445-P, adottata in data 13 giugno 2012, l'ANAS limita ulteriormente la possibilità di realizzare/gestire aree di servizio sulla rete autostradale, circoscrivendola alle sole pertinenze nella disponibilità dell'Ente proprietario o concessionario, da affidare, se del caso, ad esito di una procedura ad evidenza pubblica.

L'Autorità, sul punto, intende sottolineare che le recenti misure di liberalizzazione adottate dal Governo (D.L. n. 138/11, art. 3, D.L. n. 201/11, artt. 31 e ss. e D.L. n. 1/12, art. 1) hanno inteso rimuovere qualsiasi limite all'esercizio e all'accesso di attività economiche salvo che le restrizioni non siano giustificate dai motivi imperativi di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Alla luce dei principi espressi dal legislatore, qualsiasi limite legislativo o regolamentare volto al contingentamento delle pertinenze autostradali destinate ad ospitare aree di servizio deve essere giustificato, in un'ottica di proporzionalità, da motivi imperativi di interesse generali rappresentati, nel caso di specie, le esigenze di tutela del traffico e della sicurezza della circolazione.

L'Ente proprietario (o il concessionario), su istanza del privato, dovrebbe unicamente valutare se la realizzazione/gestione di un'area di servizio insistente su pertinenze nella disponibilità di questo sia compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione al fine del rilascio o meno del *nulla osta* ai sensi dell'art. 24 del codice della Strada. Il quadro normativo vigente, infatti, ammette la coesistenza di forme di concorrenza *"nel mercato"* e *"per il mercato"* nella realizzazione/gestione di aree di servizio nel caso in cui le pertinenze astrattamente idonee ad ospitare tali infrastrutture siano di proprietà di terzi diversi dall'Ente proprietario o del concessionario della rete. L'art. 24, comma 5, del Codice della Strada, infatti, prevede esplicitamente che *"le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi [...]"* (sottolineatura aggiunta) prevedendo, a seconda che la pertinenza sia

<sup>1</sup> AS855 - Applicazione del comma 5bis dell'art. 24 del nuovo codice della strada, (d.lgs. 30-4-1992 n. 285 e successive modificazioni), introdotto dall'art. 5 comma 5 della l. n. 120/2010 in Boll. n. 27/11.

nella disponibilità dell'Ente proprietario (o del concessionario) ovvero di un terzo, rispettivamente, il ricorso all'istituto dell'autorizzazione o della concessione a terzi<sup>2</sup>.

La previsione dello strumento concessorio da affidare ad esito di una procedura competitiva ad evidenza pubblica, nelle forme previste dall'art. 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, contrariamente a quanto sostenuto dall'ANAS, non costituisce un limite all'autorizzazione di aree di servizio situate su pertinenze di proprietà di terzi in quanto preordinato solo a garantire il confronto concorrenziale – nella forma della concorrenza “per il mercato” – per l'assegnazione di aree nella disponibilità dell'Ente proprietario o del concessionario, sul quale incombe ex lege l'onere di assicurare modalità di affidamento trasparenti e non discriminatorie. Dal punto di vista concorrenziale, è infatti, auspicabile che venga lasciata alla libera iniziativa economica la possibilità di realizzare/gestire aree di servizio insistenti su pertinenze di proprietà di soggetti diversi dall'Ente proprietario, compatibilmente con le esigenze di tutela del traffico e della sicurezza della circolazione.

Quanto alla seconda argomentazione, il fatto che tali pertinenze non siano contemplate, *ab origine*, dagli strumenti progettuali predisposti dall'Ente proprietario (o dal concessionario) rappresenta una giustificazione da ritenersi in contrasto con i principi di concorrenza e liberalizzazione delle attività economiche, nella misura in cui non sia fondata su una valutazione in concreto dei rischi connessi alla tutela della circolazione.

Per quanto concerne le tratte autostradali già esistenti, si rinvia a quanto già evidenziato dall'Autorità nella citata segnalazione AS855 del 7 luglio 2011. Anche per le autostrade di nuova costruzione, tuttavia, l'istanza del privato volta alla realizzazione di aree non contemplate dagli strumenti progettuali in essere non pare precludere, almeno in linea di principio, la possibilità di revisioni/integrazioni ai progetti, nell'ottica pro-concorrenziale di ridurre le possibili barriere all'ingresso sui mercati relativi alle pertinenze stesse.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il diniego di *nulla osta* dell'ANAS in ordine all'autorizzazione di due aree di servizio sulla tratta autostradale A90, configura una restrizione ingiustificata dei principi a tutela della concorrenza, nella misura in cui non è fondato su una valutazione, in concreto, dei rischi connessi alla tutela della circolazione, bensì alla presunta incompatibilità dell'eventuale autorizzazione con le disposizioni contenute nell'art. 24, comma 5-bis del Codice della Strada. Peraltro, fondandosi su un'interpretazione ingiustificatamente restrittiva del medesimo art. 24, comma 5-bis, del codice della Strada, il provvedimento dell'ANAS è da ritenersi in contrasto con i principi di concorrenza e liberalizzazione delle attività economiche riaffermati dal Legislatore nei citati DD.LL. nn. 138/11, 201/11 e 1/12.

Nei limiti suesposti, pertanto, la nota prot. CDG-0083445-P adottata dall'ANAS in data 13 giugno 2012, integra una violazione dei principi a tutela della concorrenza, innalzando artificiali barriere all'ingresso dei potenziali concorrenti nei mercati relativi alla realizzazione/gestione di aree di servizio sulla rete autostradale.

In conclusione, l'Autorità, nel richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sull'esigenza di evitare che i propri provvedimenti introducano restrizioni della concorrenza non strettamente giustificate da motivi imperativi di interesse generale, auspica che le osservazioni formulate

---

<sup>2</sup> A supporto di tale tesi, soccorre anche l'art. 26 del Codice della Strada che disciplina il riparto di competenze tra l'ente proprietario, il concessionario e gli Enti locali ai fini del rilascio, non a caso, di “autorizzazioni e concessioni”.

possano costituire la base per un riesame del provvedimento di diniego di *nulla osta* per la realizzazione di aree di servizio sulla tratta autostradale di competenza.

La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**AS992 - MECCANISMI DI PROMOZIONE PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ED ASSIMILATE**

Roma, 6 novembre 2012

Ministro dell'Economia e delle Finanze  
Ministro dello Sviluppo Economico e delle  
Infrastrutture e dei Trasporti  
Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica  
ed il Gas

Alcune imprese italiane di dimensioni medio-piccole, ma caratterizzate da processi produttivi ad alta intensità energetica, hanno recentemente segnalato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il tema dei profili discriminatori delle attuali modalità di ripartizione sui grandi clienti elettrici dei cd "oneri generali di sistema" (o componenti A della bolletta).

L'articolo 3, comma 11, ultimo capoverso, del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 aveva stabilito che la quota parte del corrispettivo a copertura degli oneri generali di sistema a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, fosse definita in misura decrescente rispetto ai consumi stessi.

Il sistema attuale di ripartizione sui grandi clienti elettrici dei cd "oneri generali di sistema" prevede che, per gli utenti allacciati in media tensione, le aliquote in quota energia delle componenti tariffarie "A" siano poste pari a zero per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh; per gli utenti allacciati in alta e altissima tensione sia previsto uno sconto pari al 50% sulle aliquote in quota energia delle componenti A, da applicare in misura uguale su tutti i consumi che eccedono la soglia di 4 GWh/mese e fino a 12 GWh/mese, e la completa esenzione per i consumi eccedenti quest'ultima soglia. Gli oneri sono dunque fatti gravare soprattutto sui clienti serviti in bassa tensione non domestici (che non hanno agevolazioni) e su quelli in media tensione (che hanno un'esenzione totale al di sopra di consumi mensili eccedenti gli 8 Gwh non frequenti per questo tipo di clienti), e meno sui grandi clienti in alta ed altissima tensione. Ciononostante, anche alcuni clienti allacciati ad alta ed altissima tensione, caratterizzati da bassi livelli di consumi in termini assoluti ma da alta intensità energetica dei processi produttivi, possono subire discriminazioni derivanti dall'attuale sistema<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si ipotizzano, ad es. due imprese, entrambe attive nel settore siderurgico e dirette concorrenti tra loro, una con consumo medio di 15 Gwh mensili ed una con consumo medio mensile di 45 Gwh. Per entrambe le imprese, l'energia elettrica pesa per il 15% dei costi totali di lavorazione (esclusi i costi per la materia prima) e per il 5% del prezzo finale del prodotto

Il fatto che per anni questa evidente discriminazione a danno delle piccole e medie imprese ad alta intensità energetica non abbia prodotto forti lamentele è da imputarsi all'incidenza tutto sommato limitata degli oneri generali sul costo totale dell'energia. L'esplosione della componente A3 tra il 2010 ed il 2011 ha, invece, sicuramente reso non più tollerabile tale effetto discriminatorio.

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, nel mese di aprile del 2012, ha pertanto avviato una fase di ricognizione delle modalità di ripartizione sui grandi clienti elettrici dei c.d. "oneri generali di sistema", finalizzata tra l'altro a individuare eventuali esigenze di modifica del quadro normativo (primario e secondario) vigente<sup>2</sup>. La modifica della normativa primaria è giunta nel giugno scorso con la norma contenuta all'articolo 39 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012<sup>3</sup>. Tale norma prevede che, con più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, siano definite, in applicazione dell'articolo 17 della [\*Direttiva 2003/96/CE\*](#) del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa (comma 1). Il comma 3 prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico (cd componenti A della bolletta) ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti stessi.

In tale contesto di ridefinizione delle modalità di ripartizione degli oneri generali di sistema, l'Autorità intende, dunque, segnalare alle amministrazioni in indirizzo, che tale processo, affinché abbia come risultato un meccanismo esente dai profili di discriminazione contenuti invece in quello attuale, debba necessariamente identificare le imprese energivore non più (o non solo) in virtù del livello assoluto dei consumi mensili di energia (con soglie di agevolazione o esenzione dopo il superamento di dati valori di consumo), ma utilizzando anche il concetto di intensità energetica (declinato secondo la migliore esperienza internazionale) che appare idoneo a correggere eventuali distorsioni nella contribuzione tra imprese di dimensioni assolute difformi ma con tassi di utilizzo di energia sul valore della produzione molto simili.

L'Autorità auspica, pertanto, che si voglia tener conto delle osservazioni rese nell'attività di redazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 39 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012.

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

finito. Mantenendo le proporzioni, se la prima impresa produce 10 tonnellate di prodotto finito la seconda ne produrrà 30. Tutte e due le imprese pagheranno l'onere relativo alle componenti A sino a 12GWh ma la prima avrà solo 3 Gwh di consumi esenti mentre la seconda ne avrà ben 32. Ipotizzando che l'onere in questione (quello da pagare sino alla soglia dei 12 Gwh mensili) sia pari a 10 si avrebbe un costo unitario per tonnellata prodotta relativo agli oneri generali di sistema elettrici tre volte più grande per la prima impresa.

<sup>2</sup> Cfr. delibera 159/2012/r/com "avvio di una ricognizione sulle categorie di pagatori e beneficiari degli oneri generali di sistema".

<sup>3</sup> "Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica".



## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### **IP151 - APPLE-PRODOTTI IN GARANZIA**

*Provvedimento n. 24025*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare il combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinqüiesdecies* del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 23155 del 21 dicembre 2011, modificata con delibera n. 23193 dell'11 gennaio 2012, con cui l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle due pratiche commerciali poste in essere dalle società *Apple Sales International*, *Apple Italia S.r.l.* e *Apple Retail Italia S.r.l.*, consistenti, la prima, nelle informazioni fornite e nelle condotte tenute in relazione alla prestazione della garanzia legale di conformità e, la seconda, nelle modalità di presentazione e di offerta commerciale dei servizi aggiuntivi denominati *AppleCare Protection Plan* (di seguito anche APP), proposti da Apple Sales International, venduti sia direttamente che attraverso Apple Retail Italia, oltre che proposti da tutti i distributori autorizzati;

VISTA la propria delibera n. 23634 del 6 giugno 2012, con la quale l'Autorità ha contestato a Apple Sales International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia S.r.l. la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 23193 dell'11 gennaio 2012. Nella citata delibera veniva fissato, in particolare, il termine di conclusione del procedimento entro centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento medesimo;

VISTO il proprio provvedimento del 18 luglio 2012 con il quale è stato modificato il responsabile del procedimento IP151;

VISTE le memorie di Apple Sales International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia S.r.l. del 23 luglio 2012, 10 ottobre 2012;

VISTA la nota di Apple Sales International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia S.r.l. del 26 ottobre 2012 nella quale si chiede una proroga del termine per la presentazione di nuove misure;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che sussiste la necessità di acquisire, nell'ambito del procedimento, ulteriori elementi utili a definirne gli eventuali profili sanzionatori;

CONSIDERATO, altresì, che i professionisti hanno rappresentato la necessità di una proroga del termine, al fine di predisporre e presentare ulteriori misure idonee ad ottemperare pienamente alla delibera n. 23155 del 21 dicembre 2011;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare di trenta giorni il termine di conclusione del procedimento IP151;

#### DELIBERA

di prorogare al 7 dicembre 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**PS8071 – CRAZYSTOREBAY-VENDITA ON LINE**

*Avviso di avvio di procedimento istruttorio*

**L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Informativa di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie* (di seguito, *Regolamento*) in relazione al procedimento **PS8071 – CRAZYSTOREBAY-VENDITA ON LINE**

**I. LE PARTI**

**3DR** Società Cooperativa, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. *b*), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante "*Codice del Consumo*".

**Crazy Store** impresa individuale, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. *b*), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante "*Codice del Consumo*".

**II. AVVISO**

Con la presente si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento*, che con comunicazione del 12 ottobre 2012, Prot. n. 56864 è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle Parti, avente ad oggetto: **A)** la presunta diffusione di informazioni non veritiere, ovvero la presunta mancata comunicazione di informazioni rilevanti, attraverso il sito *Internet* [www.crazystorebay.com](http://www.crazystorebay.com), in merito alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti sullo stesso offerti in vendita e **B)** la presunta opposizione, nei confronti degli acquirenti, di ostacoli di vario genere rispetto all'esercizio di diritti contrattuali. Tale procedimento è volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b*), 23, lettera *e*), 24 e 25, lettera *d*) del Codice del Consumo.

Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 10 del *Regolamento*, i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale tutela del consumatore ed il riferimento PS 8071.

## VARIE

### COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ

**Nuova disciplina relativa all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (art. 16 della legge n. 287/90, come modificato dall'art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27)**

Con la modifica apportata all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 dal d.l. n. 1/2012, "*a far data dal 1° gennaio 2013*" le soglie di fatturato, al superamento delle quali sorge l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, non saranno più *alternative* bensì *cumulative*.

Nell'imminenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina può porsi la questione di quali siano le soglie di fatturato cui fare riferimento per stabilire la sussistenza dell'obbligo di comunicazione preventiva, ai sensi del citato art. 16, a fronte di operazioni di concentrazione che siano poste in essere attraverso *sequenze negoziali* complesse, il cui inizio si ponga nel 2012 e la cui conclusione si realizzi nel 2013. Il riferimento è a casi di *formazione progressiva dell'accordo* in cui ad un iniziale *negozio preparatorio* (che a sua volta può essere sia un atto non strettamente vincolante - memorandum di intesa, accordo, gentlemen's agreement, ecc. - sia pure un contratto già fonte di obbligazioni per le parti - contratto preliminare, contratto a effetti meramente obbligatori) faccia seguito un successivo contratto *finale (closing)* produttivo dell'effetto concentrativo.

Per la soluzione di tale questione è dirimente l'individuazione certa della data di *realizzazione* dell'operazione.

Un'operazione di concentrazione si intende *realizzata* nel momento in cui si produce *l'effetto di acquisizione del controllo*, che segna anche il limite temporale *oltre* il quale la comunicazione all'Autorità non sarebbe più *tempestiva* (cfr. art. 7 della legge n. 287/90 e Formulario per la comunicazione di un'operazione di concentrazione fra imprese, sez. D, punto 2).

Alla luce di tale criterio generale, laddove una concentrazione venga posta in essere mediante una *sequenza negoziale* complessa, il *limite temporale massimo* entro cui effettuare la comunicazione (preventiva) all'Autorità è costituito dalla data di conclusione del contratto definitivo, che realizza il passaggio del controllo.

Se a tale data sarà già in vigore la nuova disciplina delle soglie rilevanti per la competenza dell'Autorità, troverà applicazione tale ultima disciplina.

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXII- N. 44 - 2012

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,  
Simonetta Schettini  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---